COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

Ordinanza Sindacale N. 52
Data di registrazione 04/05/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ATTUAZIONE INTERPRETATIVA DPCM 26.4.2020 ED INDICAZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO COMUNALE DI SAN GIULIANO TERME

IL SINDACO

Premesso che:

- l'organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato il Covid-19 come pandemia ed un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale,

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 26 aprile 2020 con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 1 lettere:
- d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
- e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
- f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

- u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

Considerato al riguardo che:

- il DPCM del 26 aprile 2020 avvia secondo una clima discendente il progressivo, prudente e ponderato avvio della c.d. "Fase 2" in merito alle misure restrittive che mirano a garantire il distanziamento sociale;

Ritenuto opportuno e necessario, all'interno del perimetro delineato dal DPCM 26 aprile 2020, predisporne attuazioni interpretative e declinarne puntualmente le indicazioni per quanto riguarda il territorio comunale di San Giuliano Terme in materia di:

- manutenzione dei manti in erba naturale
- attività motoria e sportiva individuale

Vista:

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 50 del 3 Maggio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella quale si prevede:
  - " è consentito svolgere le attività sportive in forma strettamente individuale, sul territorio regionale, utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l'obbligo del rientro in giornata presso l'abitazione abituale. E' possibile l'accompagnamento da parte di una persona nel caso di minori o di persone non completamente autosufficienti. L'attività va svolta nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri";
  - "è consentito svolgere, individualmente oppure con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione, attività motoria, a piedi o in bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto. Nel caso di residenti nella medesima abitazione e di minori o persone non completamente autosufficienti accompagnati, non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale";

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

ORDINA

A far data dalla pubblicazione all'interno del territorio comunale di San Giuliano Terme:

- è consentita l'**attività di manutenzione del manto in erba** degli impianti sportivi (che dovranno restare chiusi) da parte degli addetti specificamente individuati dalle società sportive che gestiscono l'impianto;
- è consentito per l'**attività motoria** svolgere **passeggiate** all'aria aperta, **correre** e utilizzare la **bicicletta da passeggio o da corsa** con partenza e rientro alla propria abitazione, nell'ambito del comune di residenza in modo **individuale** o **da parte di genitori e figli minori** o **da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti**, o **da parte di residenti nella stessa abitazione**;
- Nello svolgimento delle attività motorie di cui al punto precedente da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale di almeno 1,8 metri (salvo diversa distanza stabilita da ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Toscana);

Nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale è consentito l'accesso alle piste ciclabili esclusivamente all'interno del territorio comunale di San Giuliano Terme per i residenti del comune di San Giuliano Terme;

Ai sensi del DPCM 26.4.2020 lettera f) si intendono ricomprese nella fattispecie "attività sportiva svolta in modalità individuale":

- **attività di equitazione** (consentita agli iscritti dei centri ippici) in forma individuale esclusivamente in spazi all'aperto degli impianti (a porte chiuse) dei centri ippici, , nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza assembramento (gli eventuali minorenni o le persone non completamente autosufficienti, potranno avvalersi di un accompagnatore):
- **pesca sportiva dilettantistica** lungo le acque interne e nei laghetti privati del territorio comunale esclusivamente in modalità individuale, nel rispetto di un distanziamento minimo di 1,8 metri nel caso di incontro con altre persone ed un distanziamento non inferiore a 5 metri tra le postazioni:

- attività di **canottaggio individuale;**
- attività di **atletica**, rispettando le misure di distanziamento sociale, all'interno sia di aree verdi pubbliche che all'interno di impianti privati (gli impianti devono rimanere chiusi compresi i locali a servizio) e con le seguenti modalità garantite dai responsabili degli impianti:
  - prenotazione della pista di atletica (on-line o telefonicamente) in modo da garantire che non vi siano sovrapposizioni degli spazi, qualora sia utilizzata attrezzatura dovrà essere prevista la possibilità di sanificazione prima del successivo utilizzo;
  - l'arrivo alla sede dove è ubicato l'impianto di atletica è consentito non prima di 10 minuti dall'orario di effettivo utilizzo e non oltre 10 minuti dall'orario finale della prenotazione:

- **tennis** singolare, massimo due giocatori per campo (gli impianti devono rimanere chiusi compresi i locali a servizio) e con le seguenti modalità garantite dai responsabili degli impianti:
  - gestione delle prenotazioni dei campi (on-line o telefoniche) in modo da garantire che non vi siano sovrapposizioni tra l'entrata e l'uscita dai campi dovendo intercorrere almeno 20 minuti tra un utilizzo e l'altro del medesimo campo al fine di garantire la sanificazione degli arredi interni al campo;

- l'arrivo alla sede dove è ubicato il campo è consentito non prima di 10 minuti dall'orario di effettivo utilizzo e non oltre 10 minuti dall'orario finale della prenotazione
- in caso di più spazi di gioco contigui la programmazione delle prenotazioni deve svolgersi in forma sfalsata in modo da evitare l'accesso contemporaneo ai medesimi da parte di più persone ai sensi del DPCM 26.4.2020

- **pattinaggio individuale** , massimo due atleti in pista (gli impianti devono rimanere chiusi compresi i locali a servizio) e con le seguenti modalità garantite dai responsabili degli impianti;
  - gestione della prenotazione della pista di pattinaggio (on-line o telefoniche) in modo da garantire che non vi siano sovrapposizioni tra l'entrata e l'uscita dalla pista dovendo intercorrere almeno 20 minuti tra un utilizzo e l'altro della medesima pista al fine di garantire la sanificazione degli arredi interni;
  - l'arrivo alla sede dove è ubicato il campo è consentito non prima di 10 minuti dall'orario di effettivo utilizzo e non oltre 10 minuti dall'orario finale della prenotazione:
- **Attività fisica all'aperto**, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale, è consentita in aree a verde pubblico;

E' fatto obbligo ai gestori degli impianti sopra indicati di adottare tutte le prescrizioni in materia di sanificazione de gli ambienti.

E' vietato utilizzare i giochi per bambini e le attrezzature sportive presenti nei parchi e nelle aree verdi anche se accessibili;

E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale;

Il Corpo di Polizia e tutte le forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.L..19/2020;

Dispone

che copia del presente provvedimento venga trasmessa:
- alla Prefettura Ufficio Territoriale di Pisa,
- al Comando della Polizia Municipale:
- alla Questura di Pisa,
- al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto della provincia di Pisa, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Sindaco

DI MAIO SERGIO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)